



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

Regolamento di gestione semplificato

Fondi BNL

Valido a decorrere dal 1° dicembre 2014

PARTE A Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi:***Fondi comuni d'investimento aperti armonizzati denominati***

BNL Liquidità OICR *feeder* del fondo “BNP Paribas Trésorerie” (OICR *master* armonizzato di diritto francese).

La chiusura di ciascun esercizio contabile è fissata all'ultimo giorno del mese di marzo di Borsa aperta in Italia.

BNL Obbligazioni Globali OICR *feeder* del comparto “Bond World Plus” della Sicav denominata “BNP Paribas L1” (OICR *master* armonizzato di diritto lussemburghese).

La chiusura di ciascun esercizio contabile è fissata al 31 dicembre, se lavorativo.

BNL Assetto Comfort OICR *feeder* del fondo “BNP Paribas Fixed Income Moderate” (OICR *master* armonizzato di diritto francese).

La chiusura di ciascun esercizio contabile è fissata al 31 dicembre, se lavorativo.

BNL Obbligazioni Emergenti OICR *feeder* del comparto “Bond World Emerging” della Sicav denominata “Parvest” (OICR *master* armonizzato di diritto lussemburghese).

La chiusura di ciascun esercizio contabile è fissata al 31 dicembre, se lavorativo.

BNL Assetto Dinamico OICR *feeder* del fondo “BNP Paribas Multi-asset Isovol 6%” (OICR *master* armonizzato di diritto francese).

La chiusura di ciascun esercizio contabile è fissata al 31 dicembre, se lavorativo.

BNL Azioni Europa Dividendo OICR *feeder* del comparto “Equity High Dividend Europe” della Sicav denominata “Parvest” (OICR *master* armonizzato di diritto lussemburghese).

La chiusura di ciascun esercizio contabile è fissata al 31 dicembre, se lavorativo.

BNL Azioni Italia OICR *feeder* del comparto “Equity Italy” della Sicav denominata “BNP Paribas L1” (OICR *master* armonizzato di diritto lussemburghese).

La chiusura dell'esercizio contabile è fissata al 31 dicembre, se lavorativo.

BNL Azioni America OICR *feeder* del comparto “Equity USA Growth” della Sicav denominata “Parvest” (OICR *master* armonizzato di diritto lussemburghese).

La chiusura di ciascun esercizio contabile è fissata al 31 dicembre, se lavorativo.

BNL Azioni Emergenti OICR *feeder* del comparto “Equity World Emerging” della Sicav denominata “Parvest” (OICR *master* armonizzato di diritto lussemburghese).

La chiusura di ciascun esercizio contabile è fissata al 31 dicembre, se lavorativo.

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza.

Società di Gestione del Risparmio

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. (di seguito “SGR” o “Società”), con sede legale in Milano, corso Italia n. 15, appartenente al Gruppo BNP Paribas e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas SA Parigi, iscritta al n. 4 (Gestori di OICVM) ed al n. 3 (Gestori di FIA) dell’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 24/2/1998, n. 58 (di seguito “D. Lgs. n. 58/1998”).

Il sito internet della SGR è il seguente: www.bnpparibas-ip.it.

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services SCA, succursale italiana di banca francese, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n° 5483.

L’ultimo Rendiconto della gestione e l’ultima Relazione semestrale dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria.

Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati sono svolte presso la stessa sede.

Il sito internet della Banca Depositaria è il seguente: <http://www.bnpparibas.com>.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario delle quote, espresso in Euro, è rilevabile sul sito Internet della SGR.

Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni non lavorativi e di chiusura della Borsa italiana (con eccezione del 31 dicembre in cui il calcolo del valore della quota viene effettuato per i fondi “BNL Obbligazioni Globali”, “BNL Obbligazioni Emergenti”, “BNL Azioni Europa Dividendo”, “BNL Azioni Italia”, “BNL Azioni America”, “BNL Azioni Emergenti”, “BNL Assetto Comfort” e “BNL Assetto Dinamico”) nonché nei giorni in cui la valorizzazione dell’OICR *master* non viene effettuata.

Il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota di ciascun Fondo è attribuito alla Banca Depositaria.

I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.

PARTE B Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1|| OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE**1.1|| Parte specifica relativa a ciascun Fondo****BNL Liquidità****Oggetto**

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- quote del fondo comune d'investimento armonizzato di diritto francese “*BNP Paribas Trésorerie*” (Classe O - ISIN FR0011352517 - “OICR *master*”).

Politica di investimento

È un fondo di mercato monetario a breve termine, orientato a mantenere il valore dell'investimento e ad ottenere un rendimento in linea con i tassi di interesse degli strumenti del mercato monetario, con un livello di rischio da basso a medio-basso.

Il Fondo investe almeno l'85% delle proprie attività in quote dell'OICR *master* e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell'OICR *master*

“*BNP Paribas Trésorerie*” è un fondo di mercato monetario a breve termine che ha per obiettivo – su una durata minima dell'investimento di un giorno – quello di ottenere una performance identica a quella dell'EONIA (*Euro Overnight Index Average*), parametro di riferimento del fondo, al netto delle spese di funzionamento e di gestione a carico del fondo stesso.

Il processo d'investimento ha un approccio “*top-down*” e si compone di quattro fasi: l'analisi macroeconomica e le previsioni del mercato, l'allocazione tattica degli attivi per tipologia di strumento finanziario, la selezione dei settori d'investimento e degli emittenti e la selezione dei valori e del posizionamento sulla curva dei tassi.

Il fondo può investire sino al 100% dei suoi attivi netti in strumenti del mercato monetario, in titoli di debito negoziabili o in obbligazioni denominate in Euro e/o in altra divisa (in quest'ultimo caso con copertura del rischio di cambio) emessi da emittenti privati, pubblici, sopranazionali o da uno Stato membro dell'Unione Europea.

In termini di rischio di tasso, la durata residua media (“*Weighted Average Maturity*” o “*WAM*”) del portafoglio non è superiore a 60 giorni ed in termini di rischio di credito la durata residua contrattuale media (“*Weighted Average Life*” o “*WAL*”) del portafoglio non è superiore a 120 giorni.

La *duration* sarà compresa tra 0 e 0,17. Nessun titolo oggetto d'investimento potrà avere una durata residua contrattuale superiore a 397 giorni.

In termini di merito di credito, il portafoglio è investito in titoli ad alta qualità creditizia. Uno strumento del mercato monetario non è ad alta qualità creditizia se non gli è stato attribuito, da parte di ognuna delle agenzie di *rating* riconosciute che lo hanno valutato, un *rating* a breve termine pari ai migliori due livelli nella scala di *rating* assegnati da dette agenzie. Se lo strumento è privo di *rating* esterno, la società di gestione determina un livello equivalente di qualità creditizia in base ad un processo di valutazione interno.

Il gestore potrà utilizzare gli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati regolamentati o non regolamentati (cd. “*Over the Counter*”, o “*OTC*”) francesi o esteri, per finalità di copertura del rischio di tasso e/o di credito e/o di cambio, e/o di esposizione al rischio di tasso.

Gli attivi denominati in divise diverse dall'Euro sono coperti sistematicamente contro il rischio di cambio mediante l'utilizzo di uno o più contratti “*swap*” sui cambi.

La valuta di riferimento dell'OICR *master* è l'Euro (Eur).

Specificità della politica d'investimento dell'OICR *feeder* rispetto a quella dell'OICR *master*

Non previste.

BNL Obbligazioni Globali

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni della Sicav di diritto lussemburghese armonizzata “BNP Paribas L1”, comparto “*Bond World Plus*” (Classe X - ISIN LU0531557238 - “OICR master”).

Politica di investimento

È un fondo obbligazionario orientato al graduale apprezzamento del capitale investito e con un livello di rischio da medio-basso a medio.

Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in azioni del comparto dell’OICR *master* e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell’OICR *master*

“*Bond World Plus*” è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese “**BNP Paribas L1**” e persegue la crescita del capitale in un’ottica di medio termine.

Il comparto investe almeno i 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni “*Investment Grade*” o titoli assimilati, che offrono un rendimento lordo superiore a quello dei titoli di stato dell’Eurozona e denominati in diverse valute, nonché in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.

La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICR.

L’accento è posto sugli investimenti in obbligazioni denominate in valute i cui tassi di interesse sono superiori a quelli dell’Euro.

Qualora tali criteri di *rating* non fossero rispettati, il gestore regolarizzerà la composizione del portafoglio nell’interesse degli investitori e con la massima tempestività.

La valuta di riferimento dell’OICR *master* è l’Euro (Eur).

Specificità della politica d’investimento dell’OICR *feeder* rispetto a quella dell’OICR *master*

Non previste.

BNL Assetto Comfort

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- quote del fondo comune d’investimento armonizzato di diritto francese “*BNP Paribas Fixed Income Moderate*”, (ISIN FR0011534668 - “OICR master”).

Politica d’investimento

È un fondo flessibile che mira ad una moderata crescita del capitale conferito e con un livello di rischio da medio/basso a medio.

Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in quote dell’OICR *master* e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell’OICR *master*

“*BNP Paribas Fixed Income Moderate*” è un fondo che intende applicare una strategia di investimento sui mercati obbligazionari dell’OCSE e dell’area Euro con scadenza compresa fra 1 e 3 anni, conservando una volatilità inferiore al 5%.

Il processo d’investimento si compone di quattro fasi: (i) decisione delle principali scelte di esposizione sul mercato (ii) determinazione quantitativa di allocazione del rischio (iii) selezione degli emittenti sulla base di raccomandazioni emesse da consulenti specializzati sui rischi di credito e sulla base dello studio delle variazioni di remunerazione tra le fasce di rating; (iv) costruzione del portafoglio in funzione delle scelte di allocazione del rischio e degli emittenti.

Il fondo investe principalmente in titoli di debito negoziabili e/o obbligazioni a tasso fisso e/o a tasso variabile e/o indicizzati e/o convertibili denominati in Euro. È gestito all’interno di un intervallo di sensibilità ai tassi di interesse compreso tra -1 e 4. I titoli di emittenti privati sono ammessi fino al 100% dell’attivo netto del Fondo.

Il fondo investe in strumenti del mercato monetario con merito creditizio minimo A2 (S&P) o P2 (Moody’s) o F2 (Fitch). Le obbligazioni con merito creditizio inferiore a Baa3 (Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s) o BBB- (Fitch) oppure privi di *rating*, corrispondenti a titoli speculativi non rappresenteranno più del 10% dell’attivo netto del fondo. Qualora l’emissione sia priva di *rating* si applicherà un livello di merito creditizio corrispondente all’emittente.

Il fondo può essere esposto al rischio di cambio fino al 10% dell’attivo netto.

Il gestore potrà utilizzare gli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati regolamentati o non regolamentati (cd. “*Over the Counter*”, o “*OTC*”) francesi o esteri, per finalità di copertura e/o di esposizione del portafoglio al rischio di azioni, di tasso, di credito e/o di cambio e realizzare l’obiettivo di gestione. L’esposizione globale del fondo non supererà il limite del 100% dell’attivo netto.

La valuta di riferimento dell’OICR *master* è l’Euro (Eur).

Specificità della politica d’investimento dell’OICR *feeder* rispetto a quella dell’OICR *master*

Non previste.

BNL Obbligazioni Emergenti

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni della Sicav di diritto lussemburghese armonizzata "Parvest", comparto "Bond World Emerging" (Classe X - ISIN LU0107105701 - "OICR master").

Politica di investimento

È un fondo obbligazionario orientato all'accrescimento del capitale investito e con un livello di rischio da medio-alto ad alto.

Il Fondo investe almeno l'85% delle proprie attività in azioni del comparto dell'OICR master e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell'OICR master

"Bond World Emerging" è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese "Parvest" orientato ad incrementare il proprio patrimonio nel medio periodo.

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e/o titoli considerati equivalenti emessi da paesi emergenti (paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994 e Turchia) e da società con sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in uno di questi paesi e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.

Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICR.

Alcuni di questi mercati non sono attualmente considerati mercati regolamentati e gli investimenti diretti sugli stessi sono limitati al 10% del patrimonio netto. La Russia è uno di questi mercati "non regolamentati", escludendo il *Russian Trading System Stock Exchange* ("*RTS Stock Exchange*") e il *Moscow Interbank Currency Exchange* ("*MICEX*"), che sono considerati mercati russi regolamentati e su cui gli investimenti diretti possono superare il 10% del patrimonio netto.

La valuta di riferimento dell'OICR master è il Dollaro statunitense (USD).

Specificità della politica d'investimento dell'OICR feeder rispetto a quella dell'OICR master

Non previste.

BNL Assetto Dinamico

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- quote del fondo comune d'investimento armonizzato di diritto francese "BNP Paribas Multi-asset Isovol 6%" (Classe O - ISIN FR0011530062 - "OICR master").

Politica di investimento

È un fondo flessibile che mira alla crescita del capitale conferito e con un livello di rischio da medio/alto ad alto.

Il Fondo investe almeno l'85% delle proprie attività in quote dell'OICR master e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell'OICR master

"BNP Paribas Multi-asset Isovol 6%" è un fondo diversificato che ha come obiettivo quello di accrescere il valore dei propri attivi nel medio periodo, applicando una strategia di allocazione delle risorse dinamica e diversificata su tutte le classi di attivo, perseguendo un obiettivo di volatilità annuale fissato al 6%. La performance del fondo potrà essere confrontata ex post con quella del tasso monetario di riferimento dell'area euro, EONIA ("*Euro OverNight Index Average*").

Il fondo sarà esposto a tutti i tipi di classi di attivo, in particolare azioni, obbligazioni ed altri titoli di debito, divise, titoli del mercato immobiliare quotati, derivati su indici di credito e su contratti a termine aventi ad oggetto materie prime e volatilità.

La calibratura degli investimenti sulle varie classi di attivo si effettua secondo un approccio che tiene conto: i) dell'obiettivo di volatilità media annualizzata del 6%; ii) delle stime sulla volatilità realizzata per ogni classe di attivo nelle quali il fondo è investito; iii) del rendimento ponderato per il rischio atteso dalla Società di Gestione per ogni classe di attivo. Inoltre, l'esposizione globale alle diverse categorie di attivi è limitata al 250%. La Società di Gestione potrà, per una data categoria di attivi, ridurre l'investimento se prevede un aumento della volatilità per tale categoria di attivi o, viceversa, aumentare l'investimento se prevede una diminuzione della volatilità.

La gestione sarà effettuata a partire da una selezione di OICR, di strumenti finanziari derivati e/o di investimenti diretti in titoli. Gli strumenti sono selezionati in base alla loro capacità di rispondere ad una allocazione patrimoniale mirata.

I titoli di debito detenuti in portafoglio potranno avere un merito di credito emittente inferiore all' "Investment Grade" (equivalente a BBB- Standard & Poor's e/o Baa3 Moody's e/o BBB- Fitch e/o A-3 Standard & Poor's e/o P-3 Moody's e/o F3 Fitch), senza tuttavia che la proporzione dei titoli aventi uno di detti rating sia superiore al 25% del portafoglio. In caso di assegnazione di rating diversi, si utilizzerà la valutazione più favorevole. In assenza di un rating emittente delle tre agenzie di valutazione, si utilizzeranno i rating di emissioni equivalenti. Infine, i titoli potranno essere emessi da Stati e/o entità semipubbliche o private dei Paesi emergenti senza tuttavia che la proporzione di tali titoli sia superiore al 25% del portafoglio.

La valuta di riferimento dell'OICR master è l'Euro (Eur).

Specificità della politica d'investimento dell'OICR feeder rispetto a quella dell'OICR master

Non previste.

BNL Azioni Europa Dividendo

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni della Sicav di diritto lussemburghese armonizzata “Parvest”, comparto “*Equity High Dividend Europe*” (Classe X - ISIN LU0113536907 - “OICR *master*”).

Politica di investimento

È un fondo azionario orientato alla sostenuta crescita del capitale investito e con un livello di rischio da alto a molto alto.

Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in azioni del comparto dell’OICR *master* e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell’OICR *master*

“*Equity High Dividend Europe*” è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese “**Parvest**” orientato ad incrementare il valore del proprio patrimonio nel medio periodo.

Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a parere del *team* di gestione, presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei e aventi sede legale in uno Stato membro del SEE (Spazio Economico Europeo) diverso da Stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l’evasione fiscale.

Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in titoli di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICR.

La valuta di riferimento dell’OICR *master* è l’Euro (Eur).

Specificità della politica d’investimento dell’OICR *feeder* rispetto a quella dell’OICR *master*

Non previste.

BNL Azioni Italia

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni della Sicav di diritto lussemburghese armonizzata “BNP Paribas L1”, comparto “*Equity Italy*” (Classe X – ISIN LU0982367087 - “OICR *master*”).

Politica di investimento

È un fondo azionario orientato alla sostenuta crescita del capitale investito e con un livello di rischio da alto a molto alto.

Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in azioni del comparto dell’OICR *master* e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell’OICR *master*

“*Equity Italy*” è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese “**BNP Paribas L1**” orientato ad incrementare il valore del proprio patrimonio nel medio periodo.

Il comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli similari di società che hanno la propria sede legale o che svolgono le proprie attività principali in Italia e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.

Il saldo residuo, ossia massimo 1/3 degli attivi, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in titoli di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICR.

La valuta di riferimento dell’OICR *master* è l’Euro (Eur).

Specificità della politica d’investimento dell’OICR *feeder* rispetto a quella dell’OICR *master*

Non previste.

BNL Azioni America

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni della Sicav di diritto lussemburghese armonizzata "Parvest", comparto "Equity USA Growth" (Classe X - ISIN LU0823435630 - "OICR master").

Politica di investimento

È un fondo azionario orientato alla sostenuta crescita del capitale investito e con un livello di rischio da alto a molto alto.

Il Fondo investe almeno l'85% delle proprie attività in azioni del comparto dell'OICR master e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell'OICR master

"Equity USA Growth" è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese "Parvest" e persegue una crescita del capitale in un'ottica di medio termine.

Il comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che realizzano una parte significativa della propria attività economica in settori che sembrano presentare un potenziale di crescita superiore alla media, una crescita degli utili relativamente stabile e che hanno sede legale o che esercitano una parte significativa della loro attività economica negli Stati Uniti, nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipo di attivi.

Nella allocazione e selezione degli strumenti finanziari, viene perseguita la diversificazione in differenti settori ed emittenti con l'obiettivo di ridurre il rischio. La parte residua, ossia 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di debito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi, quelli sui mercati canadesi il 10% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in altri OICR.

La valuta di riferimento dell'OICR master è il Dollaro statunitense (USD).

Specificità della politica d'investimento dell'OICR feeder rispetto a quella dell'OICR master

Non previste.

BNL Azioni Emergenti

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni della Sicav di diritto lussemburghese armonizzata "Parvest", comparto "Equity World Emerging" (Classe X - ISIN LU0823414395 - "OICR master").

Politica di investimento

È un fondo azionario orientato alla sostenuta crescita del capitale investito e con un livello di rischio da alto a molto alto.

Il Fondo investe almeno l'85% delle proprie attività in azioni del comparto dell'OICR master e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell'OICR master

"Equity World Emerging" è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese "Parvest" e persegue la crescita del capitale in un'ottica di medio termine.

Il comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti (definiti come paesi non appartenenti all'OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia), nonché in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi.

La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di debito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in altri OICR.

Taluni mercati non sono considerati allo stato attuale come mercati regolamentati; gli investimenti diretti su detti mercati dovranno essere limitati al 10% degli attivi netti.

La Russia è uno di questi mercati non regolamentati, ad eccezione del *Russian Trading System Stock Exchange* ("RTS Stock Exchange") e del *Moscow Interbank Currency Exchange* ("MICEX") che sono considerati come mercati russi regolamentati e sui quali gli investimenti diretti possono essere superiori al 10% degli attivi netti.

La valuta di riferimento dell'OICR master è il Dollaro statunitense (USD).

Specificità della politica d'investimento dell'OICR feeder rispetto a quella dell'OICR master

Non previste.

1.2|| Parte relativa a tutti i Fondi

- 1.2.1 È facoltà del gestore detenere una parte del patrimonio del Fondo in liquidità per esigenze di tesoreria e, più in generale, assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
- 1.2.2 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio di riferimento accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolate e pubblicate da WM Company ovvero sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
- 1.2.3 Nella selezione degli investimenti denominati in valuta viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
- 1.2.4 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto annuale di ciascun Fondo, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 1.2.5 Nel caso in cui l'emissione o il rimborso delle parti dell'OICR *master* siano temporaneamente sospesi, la SGR si riserva la facoltà di sospendere, per lo stesso periodo di tempo, l'emissione e il rimborso delle quote del corrispondente OICR *feeder*.
- 1.2.6 La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

2|| PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

- 2.1 Fatta eccezione per i fondi "BNL Obbligazioni Globali" e "BNL Azioni Europa Dividendo", i restanti Fondi sono del tipo "a capitalizzazione" dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

2.2 BNL Obbligazioni Globali e BNL Azioni Europa Dividendo

- 2.2.1 Ciascun Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:
 - 2.2.1.1 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dall'importo contenuto nella "sezione reddituale" del Rendiconto del Fondo alla voce: "Utile/Perdita dell'esercizio", se positivo.

La SGR distribuisce annualmente ai partecipanti fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del Paragrafo 2.2.1.2.
 - 2.2.1.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 2.2.1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
 - 2.2.1.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante ad ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del Rendiconto redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio dall'Organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa". In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del Rendiconto di gestione.
 - 2.2.1.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla Banca Depositaria, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.

Su richiesta del partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

La SGR procede al reinvestimento automatico dei proventi nel caso in cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete o mancanti.

I proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo se l'importo di spettanza di ciascun partecipante risulta essere pari o inferiore a 5 Euro.
- 2.2.1.5 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3|| REGIME DELLE SPESE

3.1|| Spese ed oneri a carico dei partecipanti

3.1.1 Per le sottoscrizioni in unica soluzione (PIC):

La SGR ha diritto di prelevare dall'importo lordo investito una "commissione di sottoscrizione" in misura pari a quanto di seguito indicato:

| Fondo | Commissione Sottoscrizione |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| BNL Liquidità | 0,50% |
| BNL Obbligazioni Globali | 1,00% |
| BNL Assetto Comfort | 1,00% |
| BNL Obbligazioni Emergenti | 1,25% |
| BNL Assetto Dinamico | 1,50% |
| BNL Azioni Europa Dividendo | 2,00% |
| BNL Azioni Italia | 2,00% |
| BNL Azioni America | 2,00% |
| BNL Azioni Emergenti | 2,00% |

3.1.2 Per le sottoscrizioni mediante "Piani di Accumulo" (PAC o ContoPAC):

La SGR ha diritto di prelevare dall'importo di ciascun versamento effettuato dal partecipante una "commissione di sottoscrizione" calcolata in base alle aliquote riportate al precedente comma 3.1.1..

La commissione di sottoscrizione di cui sopra viene corrisposta secondo le seguenti modalità:

- per le sottoscrizioni mediante Contopac: in misura lineare su ogni singolo versamento previsto dal Piano;
- per le sottoscrizioni mediante PAC: in parte al momento della sottoscrizione, nella misura del 30% della commissione totale e con il limite massimo di un terzo del versamento iniziale e, per la restante parte, ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti previsti dal Piano.

3.1.3 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a) un diritto fisso pari a Euro 2,50 per ogni versamento in unica soluzione (PIC);
- b) un diritto fisso "una tantum" pari a Euro 25,00 a copertura dei costi e degli oneri amministrativi, a fronte di ogni versamento iniziale effettuato in adesione ai PAC ed ai ContoPAC di cui agli artt. 4.1 della Parte B) ed I.3 della Parte C) del presente Regolamento, nonché un diritto fisso pari ad Euro 0,90 a fronte di ogni versamento successivo al primo relativo alle rate dei PAC e dei ContoPAC di cui sopra;
- c) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento, ivi inclusa l'imposta di bollo eventualmente applicabile e qualsiasi altro onere fiscale relativo alle quote del Fondo. Ove il partecipante non fornisca, per il tramite del soggetto collocatore, la provvista necessaria al versamento dell'imposta di bollo, la SGR o il soggetto collocatore potranno disporre il disinvestimento di un numero di quote corrispondente al controvalore necessario al versamento all'Erario del relativo importo non altrimenti assolto;
- d) le spese per l'eventuale emissione di certificati nominativi, nella misura di Euro 15,00 per ogni certificato emesso;
- e) le spese relative alle operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. "switch"), così come definite alla sezione I.4 della Parte C), e pari a Euro 10,00 per ogni operazione effettuata. Il prelievo è pari a 5,00 Euro se la richiesta perviene alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento; sono inoltre dovute le eventuali commissioni in caso di passaggio tra Fondi in modalità PIC d'importo corrispondente alla differenza – se positiva – tra l'aliquota commissionale d'ingresso prevista dal Regolamento di gestione per il Fondo di destinazione e quella massima precedentemente applicata alle quote oggetto di passaggio, a condizione che l'aliquota del Fondo di destinazione sia superiore a quella applicabile alle quote al momento della sottoscrizione iniziale;
- f) un diritto fisso pari a Euro 10,00 a copertura dei costi amministrativi applicati a fronte di operazioni di rimborso parziale o totale delle quote. Il prelievo del diritto fisso è pari a Euro 1,50 qualora la richiesta di rimborso parziale o totale pervenga alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento;
- g) un diritto fisso pari a Euro 10,00 a copertura dei costi amministrativi applicati a fronte di operazioni di reintestazione/liquidazione delle quote in relazione alla gestione di pratiche di successione.

3.1.4 Gli importi di cui ai punti a), b), d), e), f) e g) possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, arrotondando l'importo al più prossimo decimale. Tali aggiornamenti saranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso pubblicato sul quotidiano indicato nella "Scheda Identificativa".

3.1.5 La SGR impegna infine i soggetti incaricati del collocamento a non porre a carico dei partecipanti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal Regolamento.

3.2|| Spese ed oneri a carico dei Fondi

3.2.1 Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- a) una provvigione forfettaria corrisposta alla SGR comprensiva della remunerazione del gestore e del rimborso delle spese liquidate per conto del Fondo ed inerenti l'attività ordinaria dello stesso – ad eccezione degli oneri di cui ai successivi punti b), c) e d) – regolata mensilmente nella misura riportata in tabella e calcolata sul patrimonio netto del Fondo quale risulta l'ultimo giorno di valorizzazione di ogni mese.

| Fondo | Misura della provvigione |
|-----------------------------|---------------------------------|
| BNL Liquidità | 1/12 dello 0,35% |
| BNL Assetto Comfort | 1/12 dell'1,00% |
| BNL Obbligazioni Globali | 1/12 dell'1,25% |
| BNL Obbligazioni Emergenti | 1/12 dell'1,60% |
| BNL Assetto Dinamico | 1/12 dell'1,80% |
| BNL Azioni Europa Dividendo | 1/12 del 2,20% |
| BNL Azioni Italia | 1/12 del 2,20% |
| BNL Azioni America | 1/12 del 2,20% |
| BNL Azioni Emergenti | 1/12 del 2,20% |

- b) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, ivi compresa la commissione per il servizio di raccolta ordini e attività connesse prestato anche da Società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR, calcolata in misura percentuale sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Gli importi effettivamente corrisposti da ciascun Fondo per il servizio di raccolta ordini e attività connesse vengono riportati nel Rendiconto annuale;
- c) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- d) gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi, (ivi incluse le imposte indirette sulle spese liquidate dalla SGR per conto dei Fondi, ove applicabili).

Il pagamento della provvigione e degli oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2.2 Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli o.i.c.r. collegati acquisiti.

3.2.3 Dal compenso ricevuto dalla SGR viene dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore in relazione all'investimento in o.i.c.r. collegati.

4|| **DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

4.1|| ***Ulteriori modalità di partecipazione ai Fondi (ContoPAC)***

1. La partecipazione ai Fondi può effettuarsi anche mediante adesione al “ContoPAC”, riservato a coloro che intrattengono un rapporto di conto corrente con una Banca a tal proposito convenzionata con la SGR (Banca convenzionata).
2. Secondo tale modalità di partecipazione, la sottoscrizione di quote avviene mediante adesione ad un “Piano di Accumulo” (di seguito “Piano”) che prevede un totale di 18, 36, 60, 120 o 180 versamenti unitari, da Euro 50 o multipli. Tali versamenti sono effettuabili, con cadenza mensile, unicamente per il tramite della Banca convenzionata sulla base di una specifica autorizzazione ad addebitarne in modo permanente gli importi sul suddetto conto corrente a favore della SGR.
3. Le commissioni di sottoscrizione, applicate sul valore nominale del Piano, sono ripartite in modo lineare e prelevate su ogni singolo versamento unitario all’atto del versamento stesso.
4. ContoPAC prevede che la Banca convenzionata effettui il primo addebito, valido quale primo versamento per l’apertura del Piano, a valere sul conto corrente intrattenuto dal partecipante con la stessa Banca entro i 20 giorni lavorativi per le banche successivi alla sottoscrizione.
5. Successivamente, sempre in base alle istruzioni contenute nella medesima autorizzazione permanente di addebito, il terzo giorno di ciascun mese o il primo giorno lavorativo successivo al terzo giorno nel caso questo sia un giorno non lavorativo per le banche (“giorno di versamento”), la Banca convenzionata provvede ad effettuare gli ulteriori addebiti mensili sino al completamento del Piano, a valere sul conto corrente che il partecipante intrattiene con la Banca stessa, a condizione che lo stesso sia capiente. Se il conto corrente non presenta un saldo sufficiente per l’effettuazione del versamento programmato, il prelievo non viene effettuato neppure in parte; salvo diversa disposizione del partecipante nel frattempo intervenuta, lo stesso prelievo viene automaticamente effettuato il primo “giorno di versamento” successivo in cui il saldo di conto corrente risulti capiente.
6. Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria.
7. Nell’ambito del ContoPAC non sono ammessi altri mezzi di pagamento rispetto all’addebito nel conto corrente intrattenuto dal partecipante con la Banca convenzionata.
8. Ferma restando la possibilità per il partecipante di effettuare ulteriori sottoscrizioni del Fondo nel rispetto delle modalità previste alla sezione “I.2 - Modalità di sottoscrizione delle quote” della successiva “Parte C”, eventuali versamenti nell’ambito del ContoPAC in aggiunta a quelli effettuati per il tramite della Banca convenzionata in esecuzione dell’autorizzazione permanente di addebito, possono essere realizzati solo tramite la Banca medesima venendo computati ai fini del completamento del Piano.
9. Tutti i versamenti effettuati con le modalità descritte vengono regolati sulla base del valore della quota relativo al giorno di riferimento, così come individuato alla sezione I.1, punto 5 della successiva “Parte C”.
10. Il partecipante, con comunicazione scritta indirizzata alla Banca convenzionata, ha facoltà di disattivare in qualsiasi momento la propria adesione al ContoPAC.
11. Nel caso di partecipazione ai Fondi tramite adesione al ContoPAC, la lettera di conferma viene inviata secondo le modalità previste per i “Piani di Accumulo” alla sezione I.3, punto 7 della successiva “Parte C”.

4.2|| ***Operazioni di passaggio tra Fondi (“switch”)***

1. Il trasferimento di quote trova attuazione qualora le quote oggetto del trasferimento e quelle rinvenienti dal rimborso siano immesse in un certificato cumulativo. Qualora esse non siano comprese nel certificato cumulativo, i certificati rappresentativi delle quote di cui si chiede il rimborso devono essere allegati alla rispettiva domanda.

4.3|| **Rimborsi totali e rimborsi programmati**

1. Con il rimborso totale si intende estinto il rapporto con la SGR identificato dal “numero di riferimento” indicato nella lettera di conferma.
2. Il rimborso programmato di quote, disciplinato alla sezione VI.2 “Modalità di rimborso delle quote”, della successiva Parte C), consente ai partecipanti ai Fondi ivi individuati, di impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote per:
 - a) importi fissi;
 - b) importi corrispondenti all’incremento del valore della quota del Fondo oggetto del rimborso programmato.

In deroga a quanto previsto al punto 2 della sezione VI.2 “Modalità di rimborso delle quote”, della successiva Parte C):

- secondo alinea, i rimborsi di cui al punto b) che precede potranno avere una frequenza semestrale o annuale;
- terzo alinea, l’ammontare da disinvestire potrà essere pari ad importi prestabiliti ovvero pari all’incremento del valore della quota.

La possibilità di rimborso programmato è concessa solo ai partecipanti le cui quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore.

I rimborsi programmati non sono gravati in nessun caso da commissioni, oneri o spese di qualsiasi natura.

Rimborsi programmati per importi fissi

3. Cadenza: annuale, semestrale, trimestrale o mensile, a scelta del partecipante.

Rimborsi programmati per importi pari all’incremento del valore della quota

4. Cadenza: annuale o semestrale, a scelta del partecipante, nel primo giorno di regolamento dei corrispettivi del mese di gennaio o dei mesi di gennaio e di luglio.
5. Modalità di esecuzione: il numero di quote rimborsate viene calcolato sulla base del rapporto fra l’incremento monetario verificatosi nel periodo di riferimento ed il valore unitario della quota del primo giorno di valorizzazione antecedente il giorno di regolamento dei corrispettivi.

Se la disposizione viene comunicata in sede di prima sottoscrizione, il primo periodo di riferimento per il calcolo dell’incremento monetario è quello che intercorre fra il giorno di regolamento e il primo giorno di valorizzazione antecedente la scadenza annuale o semestrale più prossima; il periodo minimo è di quattro mesi; in caso di sottoscrizioni regolate nel quadrimestre anzidetto, il primo periodo di riferimento è quello intercorrente fra il giorno di regolamento ed il primo giorno di valorizzazione antecedente la seconda scadenza annuale o semestrale successiva.

Se la disposizione viene comunicata in un momento successivo a quello della prima sottoscrizione, il primo periodo di riferimento è quello che decorre dal primo giorno di valorizzazione antecedente la prima scadenza semestrale o annuale immediatamente successiva al momento in cui la richiesta del partecipante è pervenuta alla SGR.

In entrambi i casi, i periodi di riferimento successivi sono quelli intercorrenti fra i due primi giorni di valorizzazione antecedenti le due scadenze annuali o semestrali prescelte; la disposizione non viene eseguita se l’ammontare dell’operazione di rimborso programmato risulta essere d’importo pari o inferiore a 5 Euro.

PARTE C Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 500;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente a n. 6 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 18 versamenti ed un massimo di 180 versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi (switch) può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. Dal 1° gennaio 2014 possono essere emessi solo certificati nominativi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Fino al 31 dicembre 2013, possono essere emessi certificati nominativi o al portatore per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati dal portatore a nominativi nonché il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell'errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro di partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per l'ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
- In particolare:
- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del quarto giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
- Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
- contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
 - accredito a favore della SGR per la sottoscrizione di uno o più prodotti o servizi gestiti dalla medesima;
 - bonifico a favore di Società proponenti prodotti o servizi distribuiti dai soggetti collocatori dei Fondi, indicate dal partecipante.
2. Limitatamente ai fondi BNL Liquidità, BNL Obbligazioni Emergenti, BNL Assetto Comfort e BNL Assetto Dinamico, il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero predeterminato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 5,00 Euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente; in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di festività o Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.